

Gazzetta ufficiale

L 203

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

16 agosto 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2023/1634 della Commissione, del 5 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi ⁽¹⁾** 1

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/1635 della Commissione, del 14 agosto 2023, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/74 che stabilisce l'elenco dei programmi Interreg e indica l'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per ciascun programma e l'elenco degli importi trasferiti tra le componenti dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027 [notificata con il numero C(2023) 5459]** 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1634 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2023

recante modifica del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 8, l'articolo 10, paragrafo 8, secondo comma, e l'articolo 15, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (UE) 2019/631 definisce in modo dettagliato la metodologia di calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri.
- (2) Dal 1° gennaio 2021, le norme sulle emissioni di CO₂ si basano sui dati relativi alle emissioni di CO₂ determinati conformemente alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ⁽²⁾. L'allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/2173 della Commissione ⁽³⁾ per tenere conto dell'introduzione della WLTP, chiarendo le modalità di determinazione degli obiettivi specifici per le emissioni di particolari tipi di costruttori. Sono tuttavia necessari ulteriori chiarimenti per i costruttori che fanno parte di un raggruppamento al fine di stabilire la metodologia di calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni per gli anni civili dal 2021 al 2024.
- (3) L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/631 precisa la metodologia di calcolo degli obiettivi in deroga applicabili negli anni civili dal 2021 al 2024. Ai fini della certezza del diritto è necessario specificare la metodologia di calcolo anche per gli obiettivi in deroga applicabili negli anni civili dal 2025 al 2028, di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera c), di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2173 della Commissione, del 16 ottobre 2020, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare i parametri di monitoraggio e chiarire alcuni aspetti relativi alla modifica della procedura regolamentare di prova (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 1).

- (4) Al fine di distinguere tra i veicoli di base completi e quelli incompleti, è opportuno adeguare la definizione di massa di prova («TM») per la massa di prova media in chilogrammi di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi di cui all'allegato I, parte B, punto 6.2.1, del regolamento (UE) 2019/631.
- (5) Gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/631 specificano il tipo e il formato dei dati che gli Stati membri o i costruttori sono tenuti a raccogliere e comunicare annualmente alla Commissione per ogni autoveettura nuova e veicolo commerciale leggero nuovo. Dall'esperienza acquisita è emerso che alcuni parametri di monitoraggio potevano essere eliminati al fine di agevolare il processo di monitoraggio, in quanto non sono utilizzati per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni o delle emissioni specifiche medie, e dovrebbero pertanto essere eliminati senza inficiare la solida valutazione del raggiungimento da parte dei costruttori degli obiettivi specifici per le emissioni. È inoltre necessario aggiungere alcuni nuovi parametri, in particolare ai fini della verifica delle emissioni di CO₂ dei veicoli in circolazione. Le modifiche dei parametri devono trovare riscontro nel tipo di dati da raccogliere nell'allegato II, parte A, e nell'allegato III, parte A, del regolamento (UE) 2019/631, nonché nei formati per la raccolta dei dati di cui all'allegato II, parte B, e all'allegato III, parte B, di detto regolamento.
- (6) L'allegato III del regolamento (UE) 2019/631 descrive in dettaglio una procedura che consente ai costruttori di calcolare le emissioni di CO₂ e i valori della massa nel caso di veicoli commerciali leggeri omologati in più fasi. Nel caso di un singolo veicolo di base incompleto, la massa deve essere calcolata conformemente all'allegato III, parte A, punto 1.2.4, del regolamento (UE) 2019/631, tenendo conto del valore della massa della carrozzeria (B₀), che è stato fissato a 1,375 per i calcoli relativi all'anno civile 2021. Per gli anni civili dal 2022 al 2024, tale valore dovrebbe essere rivisto sulla base della media della massa in ordine di marcia dei nuovi veicoli di base incompleti immatricolati nell'Unione negli anni civili 2018, 2019 e 2020.
- (7) In assenza dei dati di monitoraggio delle emissioni di CO₂ finali per i veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2020, non è stato possibile finalizzare la revisione del valore di B₀ entro il 31 ottobre 2021 come previsto nell'allegato III, parte A, punto 1.2.4, del regolamento (UE) 2019/631. Tenuto conto che una revisione del valore di B₀ utilizzando solamente i dati degli anni civili 2018 e 2019 avrebbe dato un risultato molto vicino all'attuale valore di B₀ e al fine di agevolare l'attuazione e assicurare la certezza del diritto per i costruttori interessati, per l'anno civile 2022 è opportuno mantenere il valore di B₀ attualmente vigente. Per gli anni civili 2023 e 2024, il valore di B₀ riveduto è stato calcolato sulla base dei dati finali di monitoraggio per i veicoli commerciali leggeri per gli anni civili 2018, 2019 e 2020. Inoltre, per garantire la certezza del diritto per i costruttori dopo il 2024, è necessario chiarire che il valore di B₀ riveduto rimane applicabile anche negli anni successivi al 2024.
- (8) Il chiarimento è necessario per tenere meglio conto delle diverse modalità di calcolo dell'influsso dell'aerodinamica nel caso di veicoli di base incompleti di categoria N₁ nel quadro del calcolo delle emissioni di CO₂ di monitoraggio.
- (9) L'allegato III, parte B, del regolamento (UE) 2019/631 contiene alcune informazioni relative in particolare alla procedura regolamentare di prova NEDC divenute obsolete, che dovrebbero quindi essere soppresse.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- a) allegato II, punto 1), lettera a), punti ii) e iii), e punto 2), lettere b) e c);
- b) allegato III, punto 1), lettera a), punti iii) e v), e punto 3), lettere c) ed e).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) è aggiunto il seguente punto 3 *quinquies*:

«3 *quinquies* Per un raggruppamento formato conformemente all'articolo 6, l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è determinato sulla base dei valori di $WLTP_{CO_2}$, $NEDC_{CO_2}$ e $NEDC_{2020target}$ calcolati per il raggruppamento nel suo insieme.

Nel caso di un nuovo raggruppamento costituito tra il 2021 e il 2024 o di un cambiamento dei membri di un raggruppamento già esistente nel 2020, l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è calcolato sulla base dei valori di $WLTP_{CO_2}$, $NEDC_{CO_2}$ e $NEDC_{2020target}$ del raggruppamento nel suo insieme.»;

b) al punto 5 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) Per un costruttore cui è stata concessa una deroga a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, per uno qualsiasi degli anni civili dal 2025 al 2028, l'obiettivo specifico per le emissioni (obiettivo in deroga₂₀₂₅₋₂₀₂₈) è calcolato come segue:

$$\text{Obiettivo in deroga}_{2025-2028} = \frac{WLTP_{CO_2,measured}}{WLTP_{CO_2}} \cdot \frac{WLTP_{CO_2,ind}}{NEDC_{CO_2,ind}} \cdot \text{obiettivo}_{2021} \cdot (1 - \text{fattore di riduzione}_{2025})$$

Per il costruttore che non è stato responsabile dell'immatricolazione di nuove autovetture nel 2020 o per cui il valore di $WLTP_{CO_2}$ definito al punto 3 o di $NEDC_{CO_2}$ definito al punto 3 è pari a zero, l'obiettivo specifico per le emissioni (obiettivo in deroga₂₀₂₅₋₂₀₂₈) è calcolato come segue:

$$\text{Obiettivo in deroga}_{2025-2028} = \frac{WLTP_{CO_2,measured}}{NEDC_{CO_2}} \cdot \text{obiettivo}_{2021} \cdot (1 - \text{fattore di riduzione}_{2025})$$

dove:

$WLTP_{CO_2,misurato}$	è il valore medio fra tutti i singoli costruttori a cui si applica un obiettivo specifico per le emissioni conformemente al punto 4, ponderato per il numero di autovetture nuove immatricolate nel 2020, di $WLTP_{CO_2,misurato}$ come definito al punto 6.0;
$WLTP_{CO_2}$	è il valore medio fra tutti i singoli costruttori a cui si applica un obiettivo specifico per le emissioni conformemente al punto 4, ponderato per il numero di autovetture nuove immatricolate nel 2020, di $WLTP_{CO_2}$, come definito al punto 3;
$NEDC_{CO_2}$	è il valore medio fra tutti i singoli costruttori a cui si applica un obiettivo specifico per le emissioni conformemente al punto 4, ponderato per il numero di autovetture nuove immatricolate nel 2020, di $NEDC_{CO_2}$ come definito al punto 3;
$WLTP_{CO_2,ind}$	è il valore di $WLTP_{CO_2}$ di cui al punto 3;
$NEDC_{CO_2,ind}$	è il valore di $NEDC_{CO_2}$ di cui al punto 3;
fattore di riduzione ₂₀₂₅	è il fattore di riduzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a);
obiettivo ₂₀₂₁	è una riduzione del 45 % delle emissioni specifiche medie di CO ₂ nel 2007 di tale costruttore.»;

2) la parte B è così modificata:

a) è aggiunto il seguente punto 3 *quinquies*:

«3 *quinquies* Per un raggruppamento costituito conformemente all'articolo 6, l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è determinato sulla base dei valori di $WLTP_{CO_2}$, $NEDC_{CO_2}$ e $NEDC_{2020target}$ calcolati per il raggruppamento nel suo insieme.

Nel caso di un nuovo raggruppamento costituito tra il 2021 e il 2024 o di un cambiamento dei membri di un raggruppamento già esistente nel 2020, l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è calcolato sulla base dei valori di $WLTP_{CO_2}$, $NEDC_{CO_2}$ e $NEDC_{2020target}$ del raggruppamento nel suo insieme.»;

b) al punto 6.2.1, la formulazione:

«TM è la massa media di prova in chilogrammi (kg) di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi del costruttore immatricolati nell'anno civile in questione»;

è sostituita dalla seguente:

«TM è la massa media di prova in chilogrammi (kg) di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi del costruttore immatricolati nell'anno civile in questione.

Nel caso di un veicolo di base completo relativo a un veicolo completato, la massa di prova da prendere in considerazione è la massa di prova del medesimo veicolo di base.

Nel caso di un veicolo di base incompleto collegato a un veicolo completato, il valore della massa di prova da considerare è il valore DM_{base} determinato conformemente all'allegato III, parte A, punto 1.2.4, lettera a);».

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) il punto 1 *bis* è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascuna autovettura nuova immatricolata come veicolo M₁ nel loro territorio e li trasmettono alla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, nel formato di cui alla parte B, sezione 2 *bis*;»;

ii) è inserito il seguente punto 5 *bis*:

«5 *bis*) identificatore della famiglia di resistenza all'avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento;»;

iii) è inserito il seguente punto 9 *bis*:

«9 *bis*) carattere corrispondente alle disposizioni usate per l'omologazione;»;

iv) i punti 19), 22), 23) e 24) sono soppressi;

v) il secondo comma è soppresso;

b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. I dati dettagliati di cui al punto 1 *bis* sono ricavati dal certificato di conformità dell'autovettura cui si riferiscono, salvo diversa indicazione nella parte B, sezione 2 *bis*, del presente allegato.»;

2) nella parte B, sezione 2 *bis*, la tabella è così modificata:

a) nella prima colonna, nella prima voce, il titolo «Riferimento alla parte A, punto 1 e punto 1 *bis*» è sostituito dal seguente:

«Riferimento alla parte A, punto 1 *bis*;»;

b) è inserita la seguente voce 5 *bis*:

«5 <i>bis</i>)	Identificatore della famiglia di resistenza all'avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento	0.2.3.4 0.2.3.5»;
-----------------	---	----------------------

c) è inserita la seguente voce 9 *bis*:

«9 <i>bis</i>)	Carattere corrispondente alle disposizioni usate per l'omologazione	47»;
-----------------	---	------

d) la voce 14 è sostituita dalla seguente:

«14)	Tipo di carburante	26
	Modalità carburante	26.1 23 (nel caso di veicoli elettrici a batteria) 23.1 (nel caso di veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna);

e) le voci 19, 22, 23 e 24 sono soppresse;

f) la nota 4 è soppressa.

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) il punto 1.1 *bis* è così modificato:

i) il titolo e il capoverso introduttivo sono sostituiti dai seguenti:

«1.1 *bis*. Comunicazione da parte degli Stati membri dei dati dei veicoli immatricolati come veicoli di categoria N₁

Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascun veicolo commerciale leggero nuovo, completo o completato, immatricolato come veicolo N₁ nel loro territorio e li trasmettono alla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, nel formato di cui alla parte C, sezione 2 *bis*.»;

ii) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) costruttore (nel caso di veicoli completati: il costruttore del veicolo di base).»;

iii) è inserito il seguente punto 5 *bis*):

«5 *bis*) identificatore della famiglia di resistenza all'avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento.»;

iv) è inserito il seguente punto 7 *bis*):

«7 *bis*) veicolo completo o completato.»;

v) è inserito il seguente punto 9 *bis*):

«9 *bis*) carattere corrispondente alle disposizioni usate per l'omologazione.»;

vi) il punto 12) è sostituito dal seguente:

«12) massa in ordine di marcia del veicolo completo o completato.»;

vii) è inserito il seguente punto 12 *bis*):

«12 *bis*) nel caso di veicoli completati, massa in ordine di marcia del veicolo di base.»;

viii) i punti 19), 23), 24) e 25) sono soppressi;

ix) il secondo comma è soppresso;

b) i punti 1.2.1 e 1.2.1.2 *bis* sono soppressi;

c) il punto 1.2.2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per ogni veicolo nuovo completato comunicato dagli Stati membri in conformità al punto 1.1 *bis*, il costruttore del veicolo di base comunica alla Commissione i dati di cui alle lettere a) e b) del presente punto per ciascun veicolo di base con lo stesso numero di identificazione del veicolo completato. I dati sono trasmessi entro tre mesi da quando al costruttore sono comunicati i dati provvisori a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.»;

ii) la lettera a) è così modificata:

— il punto ii) è sostituito dal seguente:

«identificatore della famiglia di interpolazione del veicolo di cui al punto 6.2.6 del regolamento ONU n. 154.»;

— i punti iv), v) e viii) sono soppressi;

— il punto vii) è sostituito dal seguente:

«vii) massa in ordine di marcia del veicolo di base incompleto.»;

iii) alla lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) massa in ordine di marcia del veicolo di base completo.»;

d) al punto 1.2.3., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se i dati di cui al punto 1.2.2 non sono comunicati dal costruttore del veicolo di base, per determinare se il veicolo rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento e calcolare le emissioni specifiche medie di CO₂ e l'obiettivo per le emissioni specifiche del costruttore del veicolo di base interessato sono utilizzate le emissioni specifiche di CO₂ e la massa in ordine di marcia comunicate dagli Stati membri per il relativo veicolo completato, conformemente al punto 1.1 bis.»;

e) il punto 1.2.4 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«A partire dall'anno civile 2020, i costruttori calcolano le emissioni di CO₂ di monitoraggio per ciascuno dei loro veicoli di base incompleti secondo il metodo dell'interpolazione di cui all'allegato B7, punto 3.2.3.2 o 3.2.4, del regolamento ONU n. 154, utilizzando la stessa metodologia applicata per l'omologazione CE del veicolo di base per quanto riguarda le emissioni, secondo i termini definiti nei punti citati con le seguenti eccezioni:»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Massa del singolo veicolo

Il termine «TM_{ind}» di cui all'allegato B7, punto 3.2.3.2.2.1. o 3.2.4.1.1.1 del regolamento ONU n. 154 è sostituito dalla massa standard del veicolo di base, DM_{base}. Quando la DM_{base} è inferiore alla massa di prova del veicolo Low della famiglia di interpolazione (TM_L), il termine TM_{ind} è sostituito da TM_L. Quando la DM_{base} è superiore alla massa di prova del veicolo High della famiglia di interpolazione (TM_H), il termine TM_{ind} è sostituito da TM_H.

DM_{base} è calcolata in base alla seguente formula:

$$DM_{base} = MRO_{base} \times B_0 + 25 \text{ kg} + 0,28 \times (TPMLM - MRO_{base} \times B_0 - 25 \text{ kg})$$

dove:

MRO _{base}	è la massa in ordine di marcia del veicolo di base quale definita al punto 3.2.5 del regolamento ONU n 154;
B ₀	è il valore della massa della carrozzeria di 1,375 fino all'anno civile 2022 e di 1,351 per gli anni civili dal 2023 al 2034;
TPMLM	è la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile quale definita al punto 3.2.23 del regolamento ONU n. 154.»;

iii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Resistenza al rotolamento del singolo veicolo

La resistenza al rotolamento del veicolo di base è utilizzata ai fini dell'allegato B7, punti 3.2.3.2.2.2 o 3.2.4.1.1.2, del regolamento ONU n. 154.»;

iv) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Influsso sull'aerodinamica del singolo veicolo

Nel caso di un veicolo di base incompleto appartenente a una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, i costruttori determinano il termine «A_{f,ind}» di cui all'allegato B7, punto 3.2.4.1.1.3, del regolamento ONU n. 154, conformemente a una delle opzioni seguenti:

- la zona anteriore del veicolo rappresentativo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, in m²;
- il valore medio della zona anteriore del veicolo High e del veicolo Low della famiglia di interpolazione, in m²;
- la zona anteriore del veicolo High della famiglia di interpolazione, se non viene utilizzato il metodo dell'interpolazione, in m².

Nel caso di un veicolo di base incompleto non appartenente a una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, il valore di « $f_{2,ind}$ » di cui all'allegato B7, punto 3.2.3.2.2.4, del regolamento ONU n. 154, corrisponde a una delle opzioni seguenti:

- i) il valore medio tra i termini « $f_{2,L}$ » e « $f_{2,H}$ » di cui a tale punto;
 - ii) il termine « $f_{2,H}$ » di cui a tale punto.;
- f) il punto 2 è sostituito dal seguente:
- «2. I dati dettagliati di cui al punto 1.1 *bis* sono ricavati dal certificato di conformità del veicolo commerciale leggero cui si riferiscono, salvo diversa indicazione nella parte C, sezione 2 *bis*.»;
- 2) la parte B è soppressa;
- 3) la parte C, sezione 2 *bis*, è così modificata:
- a) il titolo della prima colonna «Riferimento alla parte A, punto 1.1 e punto 1.1 *bis*» è sostituito dal seguente:
«Riferimento alla parte A, punto 1.1 *bis*.»;
 - b) la voce 1 è sostituita dalla seguente:

«1)	Nome del costruttore (secondo la denominazione standard UE) ⁽¹⁾	Nome attribuito dalla Commissione
	Nome del costruttore ⁽²⁾	0.5 o, nel caso di veicoli soggetti ad omologazione in più fasi, 0.5.1 (nome del costruttore del veicolo di base);

- c) è inserita la seguente voce 5 *bis*:

«5 <i>bis</i>)	Identificatore della famiglia di resistenza all'avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento	0.2.3.4 0.2.3.5»;
-----------------	---	----------------------

- d) è inserita la seguente voce 7 *bis*:

«7 <i>bis</i>)	veicolo completo o completato	0.4»;
-----------------	-------------------------------	-------

- e) è inserita la seguente voce 9 *bis*:

«9 <i>bis</i>)	Carattere corrispondente alle disposizioni usate per l'omologazione	47»;
-----------------	---	------

- f) la voce 12 è sostituita dalla seguente:

«12)	Massa in ordine di marcia del veicolo completo o completato	13»;
------	---	------

- g) è inserita la seguente voce 12 *bis*:

«12 <i>bis</i>)	Massa in ordine di marcia del veicolo di base (nel caso di un veicolo completato)	14»;
------------------	---	------

h) la voce 14 è sostituita dalla seguente:

«14)	Tipo di carburante	26
	Modalità carburante	26.1 23 (nel caso di veicoli elettrici a batteria) 23.1 (nel caso di veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna);

i) la voce 22 è sostituita dalla seguente:

«22)	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (TPMLM)	16.1»;
------	---	--------

j) le voci 19, 23, 24 e 25 sono soppresse;

k) la nota 4 è soppressa.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1635 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2023

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/74 che stabilisce l'elenco dei programmi Interreg e indica l'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per ciascun programma e l'elenco degli importi trasferiti tra le componenti dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027

[notificata con il numero C(2023) 5459]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2022/74 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha stabilito l'elenco dei programmi Interreg e ha indicato l'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») e, ove applicabile, l'importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per ciascun programma, suddivisi per Stato membro, per il periodo dal 2021 al 2027.
- (2) La recente aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e il conflitto armato in corso hanno modificato radicalmente la situazione della sicurezza in Europa. Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato l'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione.
- (3) La Commissione ha di conseguenza sospeso la preparazione dei programmi Interreg tra l'Unione e la Federazione russa e la Bielorussia, e l'Unione ha istituito una serie di sanzioni nei confronti dei due paesi. Gli importi totali per il 2022 assegnati ai programmi di cooperazione transfrontaliera Interreg per i quali la preparazione è stata sospesa sono stati riassegnati ad altri programmi Interreg nel 2022 a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1059.

⁽¹⁾ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.

⁽²⁾ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/74 della Commissione del 17 gennaio 2022 che stabilisce l'elenco dei programmi Interreg e indica l'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per ciascun programma e l'elenco degli importi trasferiti tra le componenti dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027 (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 151).

- (4) Dato il protrarsi della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, l'attuale situazione dei programmi che dovevano coinvolgere la Federazione russa e la Bielorussia è caratterizzata da un cambiamento fondamentale nelle relazioni con la Federazione russa e con la Bielorussia per cui è escluso che i presupposti per l'attuazione dei programmi di cooperazione con tali paesi possano essere ripristinati alle condizioni ed entro i termini previsti dal regolamento (UE) 2021/1059.
- (5) Gli Stati membri interessati e la Commissione hanno pertanto convenuto di non proseguire la preparazione dei programmi Interreg con la Federazione russa e con la Bielorussia nel periodo di programmazione 2021-2027. I programmi originariamente previsti dovrebbero pertanto essere soppressi dall'elenco dei programmi Interreg destinati a ricevere sostegno. Per le stesse ragioni la partecipazione inizialmente prevista della Federazione russa e della Bielorussia a due programmi transnazionali dovrebbe essere annullata.
- (6) In tale contesto le dotazioni stanziare per l'intero periodo di programmazione fino al 2027 per i programmi con la Federazione russa e con la Bielorussia che non saranno approvati in tale periodo dovrebbero essere riassegnate in un'unica fase ad altri programmi Interreg esistenti. La riassegnazione può consistere in particolare nel trasferimento delle risorse stanziare dal FESR a un altro programma Interreg sostenuto anch'esso dai finanziamenti dello strumento di assistenza preadesione assegnati alla cooperazione transfrontaliera (IPA III CBC) o dai finanziamenti dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale assegnati alla cooperazione transfrontaliera per l'area geografica di vicinato (NDICI-CBC) o ai programmi Interreg transfrontalieri interni cui partecipa lo Stato membro interessato.
- (7) Inoltre, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, alcuni Stati membri hanno informato la Commissione circa la modifica della ripartizione inizialmente indicata della loro quota per ciascun programma cui partecipano. Gli importi aggiornati dovrebbero riflettersi anche nella presente decisione. A seguito della decisione di due programmi transnazionali di estendere la copertura geografica ad altri paesi, inoltre, l'allegato III dovrebbe essere aggiornato.
- (8) Sulla base di tutte le informazioni comunicate dagli Stati membri interessati è pertanto necessario aggiornare l'elenco dei programmi Interreg e l'importo totale dell'intero sostegno del FESR e, ove applicabile, l'importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per ciascun programma, suddivisi per Stato membro.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/74,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/74 è così modificata:

1. l'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione;
2. l'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione;
3. l'allegato III è sostituito dall'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2023

Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione

Elenco dei programmi di cooperazione transfrontaliera con indicazione dell'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dello strumento di preadesione III (IPA III) e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI)

N.	CCI	Titolo del programma	Stati membri	Paesi terzi	Contributo totale FESR	Contributo IPA III	Contributo NDICI	Totale
1	2021TC16RFCB001	(Interreg VI-A) Maas-Rijn/Meuse-Rhin/Maas-Rhein (NL-BE-DE)	NL BE DE		125 677 095			125 677 095
2	2021TC16RFCB002	(Interreg VI-A) Austria-Cechia	AT CZ		86 821 148			86 821 148
3	2021TC16RFCB003	(Interreg VI-A) Slovacchia-Austria	SK AT		55 500 000			55 500 000
4	2021TC16RFCB004	(Interreg VI-A) Austria-Germania/Baviera	AT DE		61 547 037			61 547 037
5	2021TC16RFCB005	(Interreg VI-A) Spagna-Portogallo (POCTEP)	ES PT		320 622 726			320 622 726
6	2021TC16RFCB006	(Interreg VI-A) Spagna-Francia-Andorra (POCTEFA)	ES FR	AD	243 079 964			243 079 964
7	2021TC16RFCB007	(Interreg VI-A) Ungheria-Croazia	HU HR		58 070 103			58 070 103
8	2021TC16RFCB008	(Interreg VI-A) Germania/Baviera-Cechia	DE CZ		99 064 772			99 064 772
9	2021TC16RFCB009	(Interreg VI-A) Austria-Ungheria	AT HU		49 561 200			49 561 200
10	2021TC16RFCB010	(Interreg VI-A) Germania/Brandeburgo-Polonia	DE PL		88 300 000			88 300 000
11	2021TC16RFCB011	(Interreg VI-A) Polonia-Slovacchia	PL SK		132 526 462			132 526 462
12	2021TC16RFCB012	(Interreg VI-A) Polonia-Danimarca-Germania-Lituania-Svezia (Baltico meridionale)	PL DK DE LT SE		93 802 411			93 802 411

N.	CCI	Titolo del programma	Stati membri	Paesi terzi	Contributo totale FESR	Contributo IPA III	Contributo NDICI	Totale
13	2021TC16RFCB013	(Interreg VI-A) Finlandia-Estonia-Lettonia-Svezia (Baltico centrale)	FI EE LV SE		162 499 043			162 499 043
14	2021TC16RFCB014	(Interreg VI-A) Ungheria-Slovacchia	HU SK		133 270 755			133 270 755
15	2021TC16RFCB015	(Interreg VI-A) Svezia-Norvegia	SE	NO	47 200 000			47 200 000
16	2021TC16RFCB016	(Interreg VI-A) Germania/Sassonia-Cechia	DE CZ		152 364 968			152 364 968
17	2021TC16RFCB017	(Interreg VI-A) Polonia-Germania/Sassonia	PL DE		60 275 000			60 275 000
18	2021TC16RFCB018	(Interreg VI-A) Germania/Meclemburgo-Pomerania Occidentale/Brandeburgo-Polonia	DE PL		124 580 000			124 580 000
19	2021TC16RFCB019	(Interreg VI-A) Grecia-Italia	EL IT		79 582 928			79 582 928
20	2021TC16RFCB020	(Interreg VI-A) Romania-Bulgaria	RO BG		163 497 401			163 497 401
21	2021TC16RFCB021	(Interreg VI-A) Grecia-Bulgaria	EL BG		67 162 945			67 162 945
22	2021TC16RFCB022	(Interreg VI-A) Germania-Paesi Bassi	DE NL		240 775 132			240 775 132
23	2021TC16RFCB023	(Interreg VI-A) Germania-Austria-Svizzera-Liechtenstein (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein)	DE AT	CH LI	47 569 062			47 569 062
24	2021TC16RFCB024	(Interreg VI-A) Cechia-Polonia	CZ PL		178 870 508			178 870 508
25	2021TC16RFCB025	(Interreg VI-A) Svezia-Danimarca-Norvegia (Öresund-Kattegat-Skagerrak)	SE DK	NO	141 300 000			141 300 000

N.	CCI	Titolo del programma	Stati membri	Paesi terzi	Contributo totale FESR	Contributo IPA III	Contributo NDICI	Totale
26	2021TC16RFCB026	(Interreg VI-A) Lettonia-Lituania	LV LT		45 926 498			45 926 498
27	2021TC16RFCB027	(Interreg VI-A) Svezia-Finlandia-Norvegia (AURORA)	SE FI	NO	125 314 359			125 314 359
28	2021TC16RFCB028	(Interreg VI-A) Slovenia-Croazia	SI HR		41 844 493			41 844 493
29	2021TC16RFCB029	(Interreg VI-A) Slovacchia-Cechia	SK CZ		85 323 597			85 323 597
30	2021TC16RFCB030	(Interreg VI-A) Lituania-Polonia	LT PL		99 681 967			99 681 967
31	2021TC16RFCB031	(Interreg VI-A) Italia-Francia (Marittimo)	IT FR		154 636 861			154 636 861
32	2021TC16RFCB032	(Interreg VI-A) Francia-Italia (ALCOTRA)	FR IT		182 330 487			182 330 487
33	2021TC16RFCB033	(Interreg VI-A) Italia-Svizzera	IT	CH	82 346 673			82 346 673
34	2021TC16RFCB034	(Interreg VI-A) Italia-Slovenia	IT SI		70 898 662			70 898 662
35	2021TC16RFCB035	(Interreg VI-A) Italia-Malta	IT MT		46 083 225			46 083 225
36	2021TC16RFCB036	(Interreg VI-A) Francia-Germania-Svizzera (Reno superiore)	FR DE	CH	125 117 615			125 117 615
37	2021TC16RFCB037	(Interreg VI-A) Francia-Svizzera	FR	CH	69 766 796			69 766 796
38	2021TC16RFCB038	(Interreg VI-A) Italia-Croazia	IT HR		178 179 438			178 179 438

N.	CCI	Titolo del programma	Stati membri	Paesi terzi	Contributo totale FESR	Contributo IPA III	Contributo NDICI	Totale
39	2021TC16RFCB039	(Interreg VI-A) Belgio-Francia (Wallonie-Vlaanderen-France)	BE FR		286 882 570			286 882 570
40	2021TC16RFCB040	(Interreg VI-A) Francia-Belgio-Germania-Lussemburgo (Grande Région/Großregion)	FR BE DE LU		181 942 401			181 942 401
41	2021TC16RFCB041	(Interreg VI-A) Belgio-Paesi Bassi (Vlaanderen-Nederland)	BE NL		205 405 605			205 405 605
42	2021TC16RFCB042	(Interreg VI-A) Romania-Ungheria	RO HU		140 752 020			140 752 020
43	2021TC16RFCB043	(Interreg VI-A) Estonia-Lettonia	EE LV		27 868 129			27 868 129
44	2021TC16RFCB044	(Interreg VI-A) Italia-Austria	IT AT		73 071 805			73 071 805
45	2021TC16RFCB045	(Interreg VI-A) Slovenia-Ungheria	SI HU		14 109 017			14 109 017
46	2021TC16RFCB046	(Interreg VI-A) Slovenia-Austria	SI AT		45 846 198			45 846 198
47	2021TC16RFCB047	(Interreg VI-A) Grecia-Cipro	EL CY		45 991 214			45 991 214
48	2021TC16RFCB048	(Interreg VI-A) Germania-Danimarca	DE DK		93 771 505			93 771 505
49	2014TC16RFPC001	PEACE PLUS Irlanda-Irlanda del Nord/Regno Unito	IE	UK	234 474 919			234 474 919
50	2021TC16IPCB006	(Interreg VI-A) IPA Bulgaria Macedonia del Nord	BG	MK	12 916 849	13 562 691		26 479 540
51	2021TC16IPCB007	(Interreg VI-A) IPA Bulgaria Serbia	BG	RS	15 804 360	16 594 578		32 398 938
52	2021TC16IPCB005	(Interreg VI-A) IPA Bulgaria Turchia	BG	TR	14 269 738	14 983 225		29 252 963

N.	CCI	Titolo del programma	Stati membri	Paesi terzi	Contributo totale FESR	Contributo IPA III	Contributo NDICI	Totale
53	2021TC16IPCB003	(Interreg VI-A) IPA Croazia Serbia	HR	RS	18 673 977	19 607 676		38 281 653
54	2021TC16IPCB004	(Interreg VI-A) IPA Croazia-Bosnia-Erzegovina-Montenegro	HR	BA ME	57 407 658	60 278 041		117 685 699
55	2021TC16IPCB010	(Interreg VI-A) IPA Grecia Albania	EL	AL	13 000 000	13 650 000		26 650 000
56	2021TC16IPCB009	(Interreg VI-A) IPA Grecia Macedonia del Nord	EL	MK	13 000 000	13 650 000		26 650 000
57	2021TC16IPCB001	(Interreg VI-A) IPA Ungheria Serbia	HU	RS	31 000 000	32 550 000		63 550 000
58	2021TC16IPCB008	(Interreg VI-A) IPA Italia Albania Montenegro (Adriatico meridionale)	IT	AL ME	32 695 846	34 330 638		67 026 484
59	2021TC16IPCB002	(Interreg VI-A) IPA Romania Serbia	RO	RS	36 374 062	38 192 765		74 566 827
60	2021TC16NXCB010	(Interreg VI-A) NEXT Ungheria Slovacchia Romania Ucraina	HU SK RO	UA	30 998 055		52 183 994	83 182 049
61	2021TC16NXCB013	(Interreg VI-A) NEXT Italia Tunisia	IT	TN	16 010 314		16 330 520	32 340 834
62	2021TC16NXCB009	(Interreg VI-A) NEXT Polonia Ucraina	PL	UA	87 900 000		147 976 156	235 876 156
63	2021TC16NXCB011	(Interreg VI-A) NEXT Romania Repubblica di Moldova	RO	MD	36 250 000		61 025 434	97 275 434
64	2021TC16NXCB012	(Interreg VI-A) NEXT Romania Ucraina	RO	UA	25 350 000		42 675 717	68 025 717
Totale:					6 112 737 573	257 399 614	320 191 821	6 690 329 008»

Elenco dei programmi di cooperazione transnazionale con indicazione dell'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dello strumento di preadesione III (IPA III) e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI)

N.	CCI	Titolo del programma	Stati membri	Paesi terzi	Contributo totale FESR	Contributo IPA III	Contributo NDICI	Totale
1	2021TC16IPTN001	(Interreg VI-B) IPA Adriatico-Mar Ionio	EL HR IT SI	AL BA ME RS SM MK	65 848 129	70 840 386		136 688 515
2	2021TC16RFTN001	(Interreg VI-B) Area alpina	DE FR IT AT SI	CH LI	107 051 188			107 051 188
3	2021TC16RFTN002	(Interreg VI-B) Regione atlantica	ES FR PT IE		113 075 964			113 075 964
4	2021TC16FFTN003	(Interreg VI-B) Regione del Mar Baltico	DE DK EE LV LT PL FI SE	NO	250 984 823			250 984 823
5	2021TC16RFTN003	(Interreg VI-B) Europa centrale	CZ DE IT HR HU AT PL SI SK		224 623 802			224 623 802
6	2021TC16FFTN004	(Interreg VI-B) Danubio	AT BG CZ DE HR HU RO SI SK	BA ME RS MD UA	165 424 228	30 000 000	29 179 524	224 603 752
7	2021TC16FFTN001	(Interreg VI-B) Euro Mediterraneo (EURO MED)	BG EL ES FR HR IT CY MT PT SI	ME MK AL BA	216 559 226	18 340 000		234 899 226
8	2021TC16FFTN005	(Interreg VI-B) Zone periferiche settentrionali e artiche	IE FI SE	FO GL IS NO	43 716 415			43 716 415
9	2021TC16RFTN004	(Interreg VI-B) Mare del Nord	BE DK DE FR NL SE	NO	171 154 311			171 154 311
10	2021TC16RFTN005	(Interreg VI-B) Europa nord-occidentale	BE DE FR IE NL LU	CH	310 480 455			310 480 455
11	2021TC16RFTN006	(Interreg VI-B) Europa sud-occidentale (SUDOE)	ES FR PT	AD	125 237 199			125 237 199

N.	CCI	Titolo del programma	Stati membri	Paesi terzi	Contributo totale FESR	Contributo IPA III	Contributo NDICI	Totale
12	2021TC16NXTN001	(Interreg VI-B) NEXT Bacino del Mediterraneo (NEXT MED)	EL ES FR IT MT CY PT	TR DZ EG IL JO LB PS TN	96 199 962	9 500 000	157 394 763	263 094 725
13	2021TC16NXTN003	(Interreg VI-B) NEXT Medio Atlantico	ES PT	MA	36 123 317		36 418 825	72 542 142
14	2021TC16NXTN002	(Interreg VI-B) NEXT Bacino del Mar Nero	BG EL RO	TR UA AM GE MD	14 552 489	9 500 000	60 958 067	85 010 556
Totale:					1 941 031 508	138 180 386	283 951 179	2 363 163 073»

ALLEGATO III

«ALLEGATO III

Elenco dei programmi di cooperazione interregionale con indicazione dell'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dello strumento di preadesione III (IPA III) e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI)

N.	CCI	Titolo del programma	Stati membri	Paesi terzi	Contributo totale FESR	Contributo IPA III	Contributo NDICI	Totale
1	2021TC16RFIR001	(Interreg VI-C) Interreg Europa	Tutti gli Stati membri	NO CH UA MD AL BA ME MK RS	379 482 670		5 000 000	384 482 670
2	2021TC16FFIR001	(Interreg VI-C) Urbact IV	Tutti gli Stati membri	NO CH UA MD AL BA ME MK RS	79 769 799	5 000 000	2 000 000	86 769 799
3	2021TC16RFIR004	(Interreg VI-C) Programma di cooperazione ESPON 2030	Tutti gli Stati membri	NO CH IS LI	48 000 000			48 000 000
4	2021TC16RFIR002	(Interreg VI-C) Interact	Tutti gli Stati membri	NO CH	45 000 000			45 000 000
Totale:					552 252 469	5 000 000	7 000 000	564 252 469»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT